

RISCHIO RUMORE *(D.Lgs. 195 del 10 aprile 2006)*

Premessa

Il D. Lgs. 195/2006 ha introdotto modifiche al D. Lgs. 626/94 in quanto ne ha sostituito il titolo e ha inserito il Titolo V-bis riguardante le disposizioni per l'attuazione della **PROTEZIONE DA AGENTI FISICI nei luoghi di lavoro**. In particolare ha attuato direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ed ha introdotto una serie di articoli (dal 49-bis al 49-doudecies) che definiscono i **requisiti minimi** per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'**esposizione al rumore durante il lavoro** e in particolare per l'udito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 195/2006 (**14 giugno 2006**) vengono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, mentre limitatamente al danno uditivo, non deve essere più applicato l'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso Decreto n. 303/56 è soppressa. In particolare si stabilisce che fra gli obblighi spettanti al datore di lavoro nell'ambito della Valutazione dei Rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 vi è quello, di valutare il rischio da esposizione a Rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare (art. 49-quinquies):

1. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
2. i valori limite di esposizione e i valori di azione, di cui all'art. 49-quater, riportato in fine;
3. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
4. per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
5. tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
6. le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
7. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
8. il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
9. le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
10. la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora a seguito della Valutazione svolta il datore di lavoro dovesse fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, può ricorrere alla Misurazione dei livelli di rumore a cui risultano essere esposti i lavoratori e riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate in quanto ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.

Valutazione e Misurazione

Devono essere programmate ed effettuate con cadenza **almeno quadriennale**, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero mostrare la necessità (art. 49-quinquies, comma 7).

A seguito della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, attraverso **Misure** di Prevenzione e Protezione indicate dall'art. 49-sexies di seguito riportate:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs.626/94, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
 - 1. del rumore trasmesso per via aerea (schermature, involucri o rivestimenti in materiali fonoassorbenti),
 - 2. del rumore strutturale (sistemi di smorzamento o di isolamento);
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati, il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare e ad applicare un **programma** di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in modo particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve venire limitato l'accesso ai soli addetti ai lavori.

In caso di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i **Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)** per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 626/94 ed alle condizioni definite dall'art.49-septies:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione va tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Il datore di lavoro può richiedere opportune **deroghe** all'uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione, solamente quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata del Dispositivo potrebbe comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali deroghe vengono concesse, sentite le parti sociali, dall'Organo di vigilanza territorialmente competente che provvede a darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad abrogarle non appena le circostanze che le hanno giustificate dovessero cessare di sussistere (art. 49-undecies).

Informazione e Formazione

Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro deve provvedere a garantire ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione un'adeguata **Informazione e Formazione**, come stabilito dall'art. 49-nonies e facendo particolare riferimento:

- a) alla natura di detti rischi;
- b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

- c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
- d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Sorveglianza Sanitaria

Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a **Sorveglianza Sanitaria**, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti eccedere i valori superiori di azione.

Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione a seguito di una loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne dovesse confermare l'opportunità (art. 49-decies).

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo v-bis, provvederanno ad elaborare le Linee guida per l'applicazione di quanto detto nei settori della musica e delle attività ricreative (art. 49-doudecies).

Sanzioni

In merito alle Sanzioni previste a seguito della mancata applicazione del Titolo V-bis, all'art. 89 del D. Lgs.626/94 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1549,37 a € 4131,66 per la violazione dell'art. 49-quinquies, commi 1 e 6 (dvr).
- il datore di lavoro (e/o l'eventuale dirigente) sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1549,37 a € 4131,66 per la violazione degli artt.49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo (valutazione fonometrica, dpi adeguati, ecc).

È da sottolineare che per il settore della Navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a rumore entrerà in vigore il 15 febbraio 2011, mentre per i settori della Musica e delle attività ricreative, le disposizioni del Titolo V-bis dovranno essere applicate a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Nuovi valori limite

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati come da tabella seguente:

- A **valori limite di esposizione** rispettivamente LEX,8h= **87 dB(A)** e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- B **valori superiori di azione:** rispettivamente LEX,8h= **85 dB(A)** e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- C **valori inferiori di azione:** rispettivamente LEX,8h= **80 dB(A)** e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).